

CAPITOLATO D'ONERI
per la fornitura di ricambi e lubrificanti per gli autoveicoli ed attrezzature
dell'autoparco provinciale

ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Fornitura di ricambi nuovi ed originali, suddivisi per marche e tipologie, per gli autoveicoli ed attrezzature dell'autoparco provinciale, sulla base del prezzo più basso offerto sul prezzo di listino calcolato in ragione dello sconto praticato dalla ditta su ogni distinto gruppo di ricambi e lubrificanti. La ditta convenzionata si impegna, nell'intera durata della convenzione, a dare comunicazione alla Provincia, in tempo utile, dell'eventuale variazione intervenuta sui prezzi di listino dei ricambi, fermo restando invariata la percentuale di sconto offerta.

La fornitura è divisa per i lotti di seguito descritti.

Le ditte possono presentare le relative offerte anche per singoli lotti.

ART. 2 – IMPORTO FORNITURA

L'importo posto a base di gara è fissato in presumibili complessivi **euro 65.000,00** quale costo preventivato dei beni da acquisire, La fornitura è ripartita per lotti, per gli importi e i materiali, come appresso indicato:

Lotto n. 01 – Ricambi autovetture

Fiat-Lancia- Alfa Romeo vari modelli –Mitsubishi -Daihatsu-Suzuki; **Euro 20.000,00**

Lotto n. 02 – Ricambi autoveicoli

Fiat Iveco-Alfa Romeo-Fresia massa fino a 3500 kg e superiore a 3500 kg, vari modelli ed allestimenti- macchine operatrici Fiat e Benati; **Euro 20.000,00**

Lotto n.03 – Ricambi autoveicoli

Mercedes Benz- tipo Unimog, vari modelli; **Euro 20.000,00**

Lotto n.04- Lubrificanti di ogni genere e tipo, filtri ecc. la cui tipologia e marca sono specificate nell'allegato modulo di offerta; **Euro 5.000,00**

Gli importi predetti potranno subire variazioni a seconda delle effettive esigenze che saranno riscontrate senza che l'aggiudicatario possa pretendere altri compensi oltre il pagamento delle quantità effettivamente fornite o prezzi diversi da quelli risultanti a seguito dell'offerta.

ART. 3 - LUOGO E TERMINE DELLA CONSEGNA DELLA FORNITURA E MODALITA'.

La fornitura dei ricambi dovrà avvenire, a richiesta dell'Ente, presso l'officina dell'Ente sita in Via S. Giovanni in Golfo Campobasso. La fornitura dei ricambi di cui ai lotti **n.1) n.2)** dovrà avvenire entro **5 (cinque)** giorni dall'ordinazione, entro **10 (dieci)** giorni per i ricambi di cui al lotto **n. 3)**. **Le forniture urgenti devono essere effettuate,tutte, entro 48 (quarantotto) ore.**

ART. 4 - RISCHI. Sono a carico della ditta i rischi di perdite e di danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei ricambi.

ART. 5 - SPESE DI TRASPORTO. Sono a carico della ditta le spese di trasporto dei ricambi.

ART. 6 – DURATA DELLA FORNITURA. Il servizio avrà la durata di dodici mesi.

ART. 7 - GARANZIE. La ditta convenzionata garantisce che i ricambi siano nuovi di fabbrica ed originali. Le bolle di consegna o le fatture immediate, con data e firma di sottoscrizione di un incaricato dell'Amministrazione, non esonerano, inoltre, la Ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della consegna, ma successivamente accertati. La ditta garantisce il funzionamento dei ricambi, per la durata indicata dalla casa madre, dalla data della consegna e conseguentemente, si obbliga ad eliminare, senza alcun compenso, entro il **15°** giorno lavorativo successivo a quello della relativa comunicazione, difetti e imperfezioni eventualmente manifestatesi nel periodo sopra indicato, sostituendo i ricambi difettosi con pezzi nuovi. E' fatta salva, in ogni caso, la garanzia per vizi occulti prevista dalle norme vigenti sul commercio e dal codice civile.

La ditta riconosce alla Provincia il diritto di applicare una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo sul termine anzidetto (15° giorno).

ART. 8 - COLLAUDO. Oggetto del collaudo sarà la verifica della conformità dei ricambi alle tipologie e modelli richiesti e la verifica che gli stessi siano nuovi, originali e in regolari ed ottimali condizioni di funzionamento. Il collaudo, che verrà eseguito da un incaricato del Dirigente del 3° Settore - 1° Servizio dell'Ente dovrà avvenire al momento dell'installazione.

ART. 9- CAUZIONE PROVVISORIA

A corredo dell'offerta, il concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo a base di gara e secondo le modalità previste dall'art. 75 del D.Lgs.163/2006.

ART.10 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria si impegna a costituire la cauzione definitiva, secondo le modalità e nella misura fissate dall'art. 113 del D.Lgs.163/2006. La mancata ottemperanza a tale adempimento determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

ART. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento avverrà , con le modalità indicate dalla ditta convenzionata , entro **60 gg.** dalla data di presentazione della fattura che sarà assoggettata al visto del collaudatore. Sulla fattura dovrà essere indicato il prezzo di listino e la somma effettiva da pagare. L'Ente si riserva il diritto di controllare che i prezzi indicati corrispondano a quanto indicato.La liquidazione sarà disposta dal Dirigente il 3° Settore 1° Servizio, dopo l'esito favorevole del collaudo.

ART. 12 - PENALITA'

La ditta convenzionata riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di inadempimento nella fornitura sarà incamerata la cauzione definitiva ed esperita l'azione in danno, per cui la ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre

ditte dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

- b) nel caso di ritardata consegna per causa imputabile alla Ditta di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità dell' 1% per ogni decade maturata di ritardo, limitatamente ai ricambi per i quali si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 30 giorni, l'Amministrazione avrà anche il diritto di sciogliere la convenzione ed applicare le penali previste al precedente punto a);

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), ed al precedente **Art. 7, ultimo comma**, l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi anche su eventuali crediti della Ditta.

ART. 13 SISTEMA DI APPALTO E AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art.81 e 82 del D.Lgs. 163/2006 cioè mediante offerta al prezzo più basso.

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con determinazione del dirigente, cui seguirà la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.

ART. 14 – SCELTA DELLA DITTA

Si procederà all'individuazione della ditta con cui sarà effettuata la convenzione sulla base dell'offerta presentata che contenga i seguenti elementi di valutazione:

- a) il prezzo più basso sulla fornitura per ogni singolo lotto calcolato in ragione dello sconto praticato dalla ditta su ogni distinto gruppo di ricambi
- b) in caso di parità di offerta le ditte interessate, avvisate tramite telegramma, dovranno produrre, entro la data e l'ora indicate una ulteriore offerta migliorativa
- c) in caso di ulteriore parità di offerte si procederà al sorteggio anche in presenza delle ditte interessate

Si procederà alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola offerta.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietato in modo assoluto ogni cessione di appalto o di contratto della fornitura assunta.

ART. 16 - ESCLUSIVITA'

La convenzione non ha carattere di esclusività. La Provincia si riserva, in circostanze straordinarie e di urgenza, la facoltà di avvalersi anche di altri fornitori.

ART. 17 - VALIDITA'

La convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, per accettazione integrale, del presente disciplinare che costituisce impegno contrattuale per la ditta convenzionata. La convenzione non costituisce impegno per la Provincia ad assicurare un minimo di spesa.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa e le spese per bolli e registrazioni sono interamente a carico della Ditta affidataria.

ART. 19 – CONTROVERSIE

La Ditta è tenuta ad uniformarsi sempre ed in qualsiasi circostanza alle disposizioni del committente e, qualora insorgessero contestazioni, in nessun caso potrà esimersi dall'eseguire le disposizioni ricevute. Essa potrà solo con lettera raccomandata fare presente le sue osservazioni prima che la fornitura venga effettuata, specificando esattamente il motivo e la portata delle sue osservazioni.

Le riserve di cui sopra saranno esaminate dal committente. Nessuna richiesta di ulteriore compenso potrà essere presa in considerazione.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Campobasso.

ART. 21 – NORME REGOLATRICI

La fornitura è regolata dalle disposizioni del presente capitolato speciale che, unitamente all'offerta presentata dalla Ditta affidataria, costituisce allegato parte integrante del contratto stesso.

Il contratto è altresì regolato dal Regolamento per la disciplina dei Contratti dell'Ente, dal Codice Civile e dal Nuovo Capitolato d'Oneri Generale a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 28/10/85 e pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 51 del 3/3/86.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Domenico VESPOLI)